

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 128/RE DEL 27 OTTOBRE 2022

PROPOSTA N. 187/RE DEL 24/10/2022

STRUTTURA COMPETENTE:	Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali
------------------------------	--

OGGETTO:	Personale dirigente ARSIAL - Fondo Risorse Decentrate annualità 2021 e 2022 - Valorizzazione risorse aggiuntive autonomamente stanziare ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera e) del CCNL dirigenza del 17/12/2020 ai fini della Costituzione definitiva dei rispettivi Fondi - Indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2021 e 2022.
-----------------	--

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo)	IL DIRETTORE GENERALE F.F. (Avv. Maria Raffaella Bellantone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Approvata con Deliberazione n. 128/RE del 27 Ottobre 2022

PUBBLICAZIONE	
N. 128/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 27/10/2022	ESITO _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 2020 -
D.P.R.L. n. T00120 del 07 Giugno 2021)**

Estratto del verbale della seduta del giorno 27 Ottobre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Ottobre nella sede centrale di ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 11.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Ing. Mario Ciarla - Presidente

Dott. Enrico Dellapietà - Componente

Presiede il Presidente dell'Agenzia Ing. Mario Ciarla.

Partecipa l'avv. Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale f.f. dell'Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *):

Dott. Antonio Bizzarri - Presidente

Dott.ssa Monica Vecchiati - Componente (*)

Dott. Carlo Romano - Componente (*)

DELIBERAZIONE N. 128/RE

OGGETTO:	Personale dirigente ARSIAL - Fondo Risorse Decentrate annualità 2021 e 2022 - Valorizzazione risorse aggiuntive autonomamente stanziare ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera e) del CCNL dirigenza del 17/12/2020 ai fini della Costituzione definitiva dei rispettivi Fondi - Indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2021 e 2022
----------	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";
- VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";
- VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021";
- VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTE le Leggi Regionali nn. 28/2019, 26/2020 e 30/2021 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i Bilanci di Previsione 2020-2022, 2021 -2023 e 2022 - 2024 nonché i bilanci di previsione approvati da ARSIAL con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn.66/2019, 56/2020 e 44/RE/2021, aventi ad oggetto l'approvazione ed adozione dei Bilanci di previsione dell'Agenzia per gli anni 2020-2022, 2021 -2023 e 2022-2024;
- CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto, definitivamente, il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. 153/RE del 21 Ottobre 2021 con la quale è stato costituito, in via provvisoria, il Fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza ARSIAL nelle more della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo concernente, in particolare, l'annualità 2020;
- VISTA la citata certificazione da parte del Collegio dei Revisori resa con verbale prot. n. 7424 del 14 luglio 2022, depositata in atti;
- DATO ATTO che nella seduta del 19 ottobre 2022 sono stati sottoscritti, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, gli accordi decentrati 2019 e 2020 stante la deliberazione n. 74 del 18 luglio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva le pre-intese siglate il 9 luglio 2021;
- ACCERTATO che, secondo le disposizioni contrattuali contenute nel comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del nuovo contratto nazionale gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione

ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

EVIDENZIATO che per la definizione delle risorse che compongono il fondo della dirigenza dell'Agenzia ARSIAL 2021 e 2022 sovengono, in particolare, le seguenti voci elencate nel predetto articolo 57 - comma 2 – come di seguito indicato:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dell'anno 2021 - La risorsa ammonta complessivamente sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 ad € 320.023,00;
- b) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 57 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili – La risorsa ammonta sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022, su autorizzazione di questo Consiglio di Amministrazione come già avvenuto per le precedenti annualità, ad € 64.977,00;

SPECIFICATO che le risorse di cui al precedente punto b) costituiscono il valore di cui al disapplicato art. 26, comma 3, del precedente Ccnl 23.12.1999 (*"attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche"*) e possono essere valorizzate solo se autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento;

VALUTATO che la componente concernente le *"risorse autonomamente stanziare dagli enti..."* di cui al punto e) dell'art. 57 comma 2 non può generare ulteriori risorse in aggiunta a quelle consolidate in base alla lettera a) dell'art. 57, in considerazione della persistenza del limite di cui all'art. 23, comma 2, DLgs 75/2017 che ancora il valore delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale al limite del valore destinato a tale finalità nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che con la prima applicazione del nuovo Ccnl dei dirigenti è stato, pertanto, cristallizzato il valore del fondo 2020 in relazione al limite dell'anno 2016;

ACCERTATO, inoltre, che dalla annualità 2021 il fondo è, altresì, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL che stabilisce:

"a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015" pari per l'Agenzia ad **€ 7.588,00 (risorse non soggette al limite 2016);**

CONSIDERATO che l'integrazione del fondo previsto dall'art. 56 non è considerata ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, DLgs 75/2017, in quanto si tratta di volumi di spesa già computati nel regime di miglioramento contrattuale finanziato dallo stesso rinnovo, quindi già calcolati nell'ambito del sistema di spesa che ha alimentato finanziariamente la stipula del nuovo Ccnl 17.12.2020, la cui copertura

normativa ben può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui all'art 11, comma 1, let. a), del DI 135, convertito in legge 12/2019;

DATO ATTO che questo orientamento, peraltro, appare consolidato ed è in linea con quanto già stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con la Delibera 19/2018, riguardante gli incrementi previsti dal Ccnl funzioni locali del 21.5.2018, secondo la quale "... in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

EVIDENZIATO che in relazione al predetto incremento, i Fondi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 non necessitano di revisione e che il solo Fondo 2021 viene opportunamente integrato con una somma "una tantum" a valere sulla sola annualità 2021 pari ad € 22.764,00;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 comma 3 ultimo periodo ("qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo") sono, altresì, contemplate le risorse non spese dell'annualità precedente come segue: anno 2020 a valere sul 2021 € 64.000,00, anno 2021 a valere sul 2022 da definire previo consuntivo in ordine al fondo 2021;

RIBADITO che le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e che al risultato è destinato come previsto dal contratto non meno del 15% delle risorse complessive;

EVIDENZIATO che le risorse finalizzate alla retribuzione di posizione che non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nella annualità di riferimento;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2022);

DATO ATTO che:

Le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, sono impegnate con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo va costituito, con atto unilaterale dell'Ente, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;

Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

La copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata;

VISTI:

L'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...";

La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015 recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;

Le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate";

RICHIAMATI ai fine del rispetto del limite del fondo:

L'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

L'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

VERIFICATO che per l'anno 2021 e per l'anno 2022, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), i fondi sono quantificati, nelle singole poste sottoposte al limite, in un importo pari ad € 385.000,00 e quindi pienamente compatibili con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale sopra citato prot. 7424/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69/2019 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione dei Fondi del salario accessorio 2021 e 2022 si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

CONSIDERATO che l'Agenzia ARSIAL risulta rispettosa dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni e ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, così come previsto dall'articolo 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance, contenuti nel Sistema confermato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019;

RILEVATO, che l'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli enti possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

VALUTATO congruo anche per le annualità 2021 e 2022, in considerazione delle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, autorizzare l'inserimento nei rispettivi fondi per la contrattazione integrativa della dirigenza la somma complessiva di Euro 64.977,00 come già avvenuto per le precedenti annualità;

PRECISATO che le predette risorse di cui all'articolo 57 comma 2 lettera e) del CCNL della dirigenza approvato il 17/12/2020 sono finalizzate ad adeguare il Fondo alle scelte organizzative e gestionali dell'Agenzia, nel rispetto della propria capacità di bilancio ed entro i limiti previsti dal CCNL – art. 57 comma 1 - oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile;

CONSIDERATO che per tali annualità la previsione di risorse variabili trova fondamento, in particolare, nella complessa situazione determinatasi dal forte impatto causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha chiamato l'Agenzia ad una improvvisa e repentina utilizzazione in forma generalizzata di lavoro agile che ha imposto l'avvio di una fase molto complessa, ancora in atto, caratterizzata da una profonda revisione e rimodulazione dell'organizzazione del lavoro e che ciò è stato possibile grazie alla versatilità e alla competenza del personale dirigenziale dell'Ente;

DATO ATTO, in particolare, che nel corso dell'anno 2021, a causa del noto e gravissimo attacco informatico subito dalla Regione Lazio, l'Agenzia si è trovata improvvisamente nella condizione di non poter operare stante la disattivazione totale di tutti gli strumenti software e di molti supporti hardware che costituivano la base portante delle dotazioni informatiche dell'Agenzia;

CONSIDERATO che al fine di non interrompere le attività dell'Ente è stato tempestivamente dato l'avvio, ampliando il piano della performance, ad una serie di azioni che hanno permesso all'Agenzia di proseguire la propria attività istituzionale e che ciò ha consentito di mitigare, almeno in parte, le gravi ricadute sull'organizzazione dell'intera struttura.

DATO ATTO, che rientra nelle competenze dell'Organo di Vertice determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili tenuto conto degli obiettivi di performance organizzativa programmati e declinati nel piano dettagliato degli obiettivi ed il cui grado di raggiungimento deve essere accertato e certificato dall'Organismo indipendente di Valutazione;

RITENUTO, che a seguito della valorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione

delle predette risorse variabili dovrà procedersi alla costituzione dei Fondi 2021 e 2022 nei limiti previsti dal Bilancio Preventivo 2021-2023 e 2022-2024 in applicazione delle norme contrattuali e di legge sopra indicate;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione definitiva dei fondi del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione decentrata, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dal richiamato art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO esprimere, inoltre, in questa sede le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di parte datoriale, come individuata dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento di nomina;

RITENUTO, pertanto, di fornire i seguenti indirizzi:

- a) autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alle trattative con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione delle pre-intese dei Contratti Decentrati Integrativi anni 2021 e 2022 per la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente dell'Agenzia;
- b) stabilire che la trattativa dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 40, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali..." e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione;
- c) confermare l'attribuzione, dal secondo semestre 2021, della retribuzione di posizione nella misura contrattuale massima di euro 45.512,37;
- d) confermare, in presenza delle necessarie risorse, l'attuale retribuzione di risultato da erogarsi all'esito del processo di valutazione secondo le previsioni del Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente;
- e) stabilire che parte delle economie che eventualmente si produrranno, con esclusione di quelle scaturenti da mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi annuali come rilevato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, costituenti, pertanto, economie di Bilancio, potranno essere assegnate per la corresponsione di una ulteriore percentuale di risultato, fino ad un massimo non superiore al 30% secondo quanto previsto dall'articolo 30 comma 2 del nuovo CCNL ed in base ai criteri che dovranno essere contenuti nel contratto decentrato integrativo normativo;
- f) pervenire, in sede di contrattazione, alla quantificazione della indennità da corrispondere agli aventi diritto per lo svolgimento di incarichi ad interim ivi compresa l'indennità da riconoscere per incarichi svolti ad interim in annualità pregresse e non corrisposti;
- g) richiamare la Delegazione trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti auspicando, in quest'ottica, la definizione dei contratti integrativi 2021 e 2022;

- h) sottoscrivere il Contratto Decentrato Normativo per disciplinare gli istituti giuridici ed economici previsti dal nuovo CCNL;
- i) stabilire che i contratti decentrati che scaturiranno dalle trattative dovranno essere oggetto di attestazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico;

CON VOTO unanime;

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera e) del CCNL della dirigenza approvato il 17/12/2020, lo stanziamento complessivo di euro 64.977,00, rispettivamente, per l'annualità 2021 e per l'annualità 2022 al fine di adeguare il Fondo alle scelte organizzative e gestionali dell'Agenzia, nel rispetto della propria capacità di bilancio ed entro i limiti previsti dal CCNL – art. 57 comma 1 - oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile.

DI DARE ATTO che l'intervenuta integrazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell'Ente con qualifica dirigenziale anni 2021 e 2022 negli importi indicati è finanziata dai bilanci dell'Ente approvati con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 66/2019, 56/2020 e 44/RE/2021, aventi ad oggetto l'approvazione ed adozione dei Bilanci previsionali 2020-2022, 2021 -2023 e 2022-2024.

DI DARE ATTO che con apposita Determinazione Direttoriale si procederà nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e nel rispetto delle disposizioni contrattuali citate in premessa, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente, alla costituzione definitiva del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per gli anni 2021 e 2022, nel rispetto del limite relativo all'anno 2016 pari a complessivi Euro 385.000,00 oltre le risorse derivanti da eventuali risparmi prodottisi nell'anno 2020 e 2021 come rappresentato nella narrativa del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che spetterà alla contrattazione decentrata integrativa la destinazione delle risorse nel rispetto di quanto previsto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge e come previsto dall'art.40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni.

DI ESPRIMERE, inoltre, in questa sede le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di parte datoriale, come individuata dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento di nomina.

DI FORNIRE, pertanto, i seguenti indirizzi:

- a) autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alle trattative con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione delle pre-intese dei Contratti Decentrati Integrativi anni 2021 e 2022 per la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente dell'Agenzia;

- b) stabilire che la trattativa dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale *"la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali..."* e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione;
- c) confermare l'attribuzione, dal secondo semestre 2021, della retribuzione di posizione nella misura contrattuale massima di euro 45.512,37;
- d) confermare, in presenza delle necessarie risorse, l'attuale retribuzione di risultato da erogarsi all'esito del processo di valutazione secondo le previsioni del Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente;
- e) stabilire che parte delle economie che eventualmente si produrranno, con esclusione di quelle scaturenti da mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi annuali come rilevato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, costituenti, pertanto, economie di Bilancio, potranno essere assegnate per la corresponsione di una ulteriore percentuale di risultato, fino ad un massimo non superiore al 30% secondo quanto previsto dall'articolo 30 comma 2 del nuovo CCNL ed in base ai criteri che dovranno essere contenuti nel contratto decentrato integrativo normativo;
- f) pervenire, in sede di contrattazione, alla quantificazione della indennità da corrispondere agli aventi diritto per lo svolgimento di incarichi ad interim ivi compresa l'indennità da riconoscere per incarichi svolti ad interim in annualità pregresse e non corrisposti;
- g) richiamare la Delegazione trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti auspicando, in quest'ottica, la definizione dei contratti integrativi 2021 e 2022;
- h) sottoscrivere il Contratto Decentrato Normativo per disciplinare gli istituti giuridici ed economici previsti dal nuovo CCNL;
- i) stabilire che i contratti decentrati che scaturiranno dalle trattative dovranno essere oggetto di attestazione da parte del Revisore dei Conti dell'Agenzia.

DI TRASMETTERE al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine del proprio parere di competenza, unitamente al presente provvedimento, la determinazione direttoriale di costituzione dei Fondi della dirigenza annualità 2021 e 2022 destinati alla retribuzione di posizione e di risultato, nonché la relazione tecnica/illustrativa a seguito della sottoscrizione delle pre-intese ai fini dell'espressione del previsto parere.

DI DARE ATTO che si provvederà, con successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati valevole per gli anni 2021 e 2022 per il personale dell'Agenzia con qualifica dirigenziale.

DI DEMANDARE alla dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali la predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No